

APPROFONDIMENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI



Relatore dott. Enea Filippini

23 MARZO 2022



**23 MARZO
alle 14:30** **2022**

**TERRITORIO E SICUREZZA:
LA PREVENZIONE A TUTELA
DELL'ECONOMIA LEGALE**

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE RIFIUTI
PREVENZIONE ED ILLECITI

Sala convegni
Apindustria Confapi Brescia
Via F. Lippi, 30 - Brescia

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. Parte quarta Titolo I Da Art 177 All'art 266
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020 n 116**
- Linee Guida classificazione dei rifiuti Delibera n. 105/2021 del 18 maggio 2021 Servizio Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)
- Circolare MITE n° 0051657 DEL 14 maggio 2021

Modifiche al 152 in vigore dal 26 settembre 2020

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

DECRETI DI NUOVA EMANAZIONE

- responsabilità estesa del produttore (artt. 178-bis e ter);
- prevenzione della produzione dei rifiuti con indicazione delle misure che dovranno essere contenute ed attuate con apposito programma nazionale di prevenzione (art. 180);
- rifiuti organici con indicazioni programmatiche per l'ottimizzazione della loro gestione (art. 182-ter);
- **sistema di tracciabilità RENTRI (art. 188-bis);**
- recupero contributi dovuti per SISTRI (art. 194-bis);
- programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis) e pianificazione regionale;
- raccolta differenziata e obiettivi da raggiungere, con l'introduzione di regole per il loro calcolo (art. 205-bis)

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Identificazione e classificazione dei rifiuti

I rifiuti si identificano per lo loro origine :

1. Rifiuti Urbani
2. Rifiuti Speciali

I rifiuti si identificano per lo loro caratteristiche:

1. Rifiuti non pericolosi
2. Rifiuti pericolosi

Le imprese producono sempre rifiuti speciali.

Da 26 settembre non esistono più i RIFIUTI “ASSIMILABILI AGLI URBANI”

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Identificazione e classificazione del rifiuti

RIFIUTI URBANI Modifica art 183 introduzione comma b)ter

omissis

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI URBANI Modifica art 183 introduzione comma b)ter

Allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
LEGNO	Imballaggi in legno Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	150103 200138
METALLO	Imballaggi metallici Metallo	150104 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI URBANI Modifica art 183 introduzione comma b)ter

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Art. 238 «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» comma 1O

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.** Effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a cinque anni**, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Modifica art 184

RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Modifica art 184

RIFIUTI SPECIALI

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.))

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Identificazione e classificazione dei rifiuti

Nuovo Allegato D introdotto dal D.Lgs. 116 3 settembre 2020

Ogni rifiuto è catalogato mediante attribuzione di un codice identificativo individuato nell'Elenco Europeo dei Rifiuti. L'elenco è costituito da 20 capitoli. (**Acronimo EER che sostituisce il vecchio CER**)

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti va effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA)

**approvate decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 Ministero
della transizione ecologica**

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 188 -bis: **RENTRI** (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)

Collocato presso Ministero dell'Ambiente e gestito con supporto tecnico dell'Albo gestori ambientali

Attesa Emanazione dei decreti attuativi:

- Modalità funzionamento;
- Modalità iscrizione e adempimenti;
- Modelli e format registri c/s e formulari + modalità compilazione, visualizzazione e tenuta digitale dei registri

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Registro cronologico dei rifiuti Art 190

Soggetti esclusi

Imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi

Conservazione registri: per imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari presso sede operativa (prima presso ogni impianto)

Tempistica conservazione: da 5 a 3 anni

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Trasporto dei rifiuti ART 193

- Invio quarta copia tramite PEC: trasportatore è tenuto a conservare il documento originale
- Conservazione: 3 anni e non più 5
- Alternativa alla vidimazione: tramite applicazione messa a disposizione da CCIAA - VI.VI.FIR da stamparsi e compilarsi in duplice copia. Una copia rimane presso produttore e altra accompagna rifiuto a destinazione; trasportatore trattiene una fotocopia
- Trasporti occasionali e saltuari: massimo 5 volte all'anno per trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi e che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 l (esonero FIR)
- Rifiuti attività manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso UL, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Caso quantitativi limitati: trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede possibile con DDT in alternativa a formulario

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Deposit temporaneo art 185 bis

Deposit temporaneo è stato sostituito da **deposito temporaneo prima della raccolta** (art. 183, c.1, lett. bb): il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis.

Restano **invariati i criteri temporali** (ogni 3 mesi indipendentemente da quantità in deposito) **e quantitativi** (30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cui di pericolosi; se quantitativo non supera il predetto limite, il deposito non può avere durata superiore ad un anno).

Novità in merito al **luogo di produzione dei rifiuti**:

- Per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore: deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- Per i rifiuti da costruzione e demolizione: deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Responsabilità gestione rifiuti art 188

Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

Responsabilità è esclusa:

- conferimento rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento rifiuti a soggetti autorizzati alle attività recupero o smaltimento a condizione che detentore abbia ricevuto formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza il produttore o detentore abbia provveduto a darne comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Responsabilità gestione rifiuti art 188

Nel Caso delle operazioni D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare)

Responsabilità produttore è esclusa quando, oltre al formulario, il produttore riceve ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO sottoscritta da titolare impianto.

Attestazione deve contenere: dati impianto e titolare, quantità rifiuti trattati e tipologia operazioni di smaltimento effettuata.

Disposizione si applica fino all' entrata in vigore decreto di cui all'art. 188-bis, cioè all'introduzione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

FASI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Identificazione e Classificazione del rifiuto
- Gestione deposito temporaneo nella sede di produzione
- Selezione ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento
- Documenti gestione rifiuti: Formulario di Trasporto Registro di Carico e Scarico
- Compilazione della dichiarazione annuale MUD